



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Pazzi

Paola Vella

Luigi d'Orazio

Giuseppe Dongiacomo

Roberto Amatore

Presidente

Consigliera Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

FALLIMENTO

Ud.08/07/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19694/2022 R.G. proposto da:

██████████ s.r.l.u. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████, elettivamente
domiciliato in Roma, via ██████████ ██████████ ██████████, presso lo studio
dell'avvocato ██████████, PEC: ██████████ ██████████,
██████████

-ricorrente-

contro

Fallimento ██████████ ██████████ s.r.l.u., Procura Della Repubblica presso il
Tribunale di Livorno

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1447/2022
depositata il 08/07/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalla
Consigliera Paola Vella.

FATTI DI CAUSA



1. — Con sentenza del 22/3/2021 il Tribunale di Livorno ha dichiarato il fallimento di ██████████ s.r.l.u., la quale ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. nei confronti del Fallimento, rimasto contumace.

2. — La Corte d'appello di Firenze ha rigettato il reclamo, ritenendo:

i) che la censura di mancata attivazione dei poteri istruttori ex art. 15 l. fall. e, in particolare, della mancata emissione dell'ordine di esibizione richiesto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - per accertare che la società era inattiva da circa un decennio e non superava le soglie di fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. a), b), c) l. fall. - fosse infondata, in quanto, dai documenti acquisiti in primo grado, emergeva che: a partire dal 2000 i debiti tributari ammontavano a € 753.836,85; il debito verso Inps ammontava a € 118.331,04; la società non aveva inviato le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle entrate; il tribunale, a fronte della contestazione dei debiti di AdER e INPS, anche perché prescritti, aveva invitato la debitrice «a fornire elementi a supporto della allegata cessazione dell'attività nel 2010, nonché a specificare se le cartelle [fossero] state sospese nel giudizio innanzi al giudice del lavoro e/o innanzi alla Commissione tributaria», e «la Procura della Repubblica a chiarire a quali annualità si riferis[sero] i singoli tributi indicati nelle cartelle e negli avvisi di accertamento in atti, la quale [aveva] fornito risposta alla richiesta»;

ii) che la censura di errata valutazione delle soglie di non fallibilità, a fronte della impugnazione di alcune cartelle esattoriali dinanzi alla CTP di Livorno, fosse infondata, avendo il curatore depositato la relazione ex art. 33 l. fall. e attestato che: l'ultimo bilancio depositato presso il Registro Imprese era quello relativo all'esercizio 2006; l'entità del passivo era pari ad € 758.287,06, di cui l'importo complessivo di € 136.674,26 ammesso con riserva ai sensi dell'art 96, comma 3, l. fall., in quanto relativo a crediti portati da n. 13 cartelle di pagamento riguardanti contributi INPS e INAIL, dichiarati prescritti con sentenza del Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro del 13/01/2021; in caso di esito positivo dei due giudizi pendenti, il passivo sarebbe sceso sotto la soglia di € 500.000,00;



iii) che a seguito di rinvio per un aggiornamento sui giudizi pendenti fosse risultato che, in caso passaggio in giudicato della sentenza del Giudice del Lavoro di Livorno, l'ammontare del credito da escludere dallo stato passivo fallimentare sarebbe stato pari a € 161.160,97, con un passivo residuo di € 597.126,09 (758.287,06 - 161.160,97), cui andavano aggiunti € 117.995,25 in privilegio ipotecario (ammessi dal tribunale in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo di AdER); secondo il curatore, tenendo conto degli altri due giudizi, il debito sarebbe sceso a € 372.346,80 (559.024,90 - 161.160,97 - 161.160,97); tale ultimo conteggio non era però divisibile, «non essendo dato sapere perché il curatore [avesse] sottratto due volte il valore di € 161.160,97 dall'importo di € 559.024,90, quale entità del passivo di cui alla lett. a), sembrando più giusto sottrarre da tale importo quello corrispondente alle cartelle esattoriali dichiarate prescritte dalla CTP (€ 559.024,90 - € 141.435,29) in modo tale da ottenere l'importo di € 417.589,61»; peraltro, «anche procedendo in tal modo la soglia dell'indebitamento sarebbe [stata] inferiore a quella di legge»;

iv) che tuttavia, «non essendo i suddetti accertamenti ancora definitivi, non si» potesse «che tener conto delle sole attuali risultanze dello stato passivo, il che implica[va] il superamento della soglia in esame di cui all'art. 1 co. 2 lett. c) e, dunque, la fallibilità».

3. — ■■■■■ s.r.l.u. impugna la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Fallimento ■■■■■ s.r.l.u. non svolge difese, come l'intimata Procura della Repubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. — Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 6, e 18, comma 10, l. fall., per avere la corte d'appello ritenuto adeguata l'istruttoria compiuta dal Tribunale di Livorno in ordine ai requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), l. fall., senza disporre l'acquisizione della documentazione già richiesta dalla società fallita nel giudizio di primo grado.



Secondo il ricorrente, *«risultava necessario un ordine di esibizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Livorno e/o della locale Guardia di Finanza volto sia a verificare quale fosse l'ultima annualità nella quale risultavano fatturazioni di vendita alla comparente del materiale necessario per l'esecuzione dell'attività di costruzioni edile dalla stessa esercitata, sia a dimostrare se risultassero all'anagrafe tributaria conti correnti attivi della società stessa»* e ciò *«per la dimostrazione della completa inattività della società a partire»* dal 2013, *«essendo ampiamente emerso, anche attraverso la relazione ex art. 3 L.F., (i) che [redacted] era società inattiva da moltissimo tempo, (ii) che non sussisteva alcun attivo ricavabile dalla procedura fallimentare se non un terreno di modeste dimensioni ad uso deposito, (iii) e che i debiti tributari, unici debiti della fallita, erano sotto soglia di fallibilità alla luce delle sentenze in atti del Tribunale di Livorno - Sez. Lavoro del 13.01.2021 e della CTP di Livorno del 19.01.2022, il Giudice del gravame avrebbe dovuto e potuto esercitare i poteri officiosi ex art. 18, comma 10, L.F. per evitare una pronuncia di fallimento ingiustificata»*.

4.1. — La censura è inammissibile, non solo perché un'attività istruttoria è stata svolta, e l'esercizio dei poteri officiosi integra una facoltà necessariamente discrezionale, ma anche perché l'invocato ordine di esibizione atteneva alle soglie di attivo e ricavi collegate alla dedotta inattività della società, mentre la valutazione della corte territoriale si è incentrata sulla soglia dei debiti ex art. 1, comma 2, lett. c) l. fall.

In diritto va ribadito che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4, l. fall.), nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino - e, dunque, a prescindere dalle



allegazioni del debitore: art. 1, comma 2, lett. b), l. fall. - e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 l. fall. Tale ruolo di supplenza, tendendo a colmare le lacune delle parti, è necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive, ma non è rimesso a presupposti vincolanti, poiché richiede una valutazione del giudice di merito circa l'incompletezza del materiale probatorio e l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonché circa la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria, sicché, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice non determina l'illegittimità della sentenza e, ove congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione (*ex multis*, Cass. Sez. 1, n. 24721 del 2015; Cass. Sez. 1, n. 8965 del 2019).

5. — Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 337, commi 1 e 2, c.p.c. per avere la corte d'appello erroneamente disapplicato le sentenze del Giudice del lavoro di Livorno e della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, o, in alternativa, per non avere correttamente motivato le ragioni della loro disapplicazione, senza sospendere il giudizio di reclamo in attesa dell'accertamento definitivo dei relativi contenziosi.

Secondo il ricorrente, *«l'art. 337, comma 1 e 2, c.p.c. imponeva, alternativamente, o la sospensione del giudizio di impugnazione previa specifica indicazione dei motivi per cui si riteneva di dissentire dalle conclusioni delle sentenze non ancora definitive di primo grado, oppure l'applicazione delle sentenze medesime ed una conseguente declaratoria di non superamento della soglia di fallibilità»*, e ciò *«in virtù dell'accertamento, ivi contenuto, dell'intervenuta prescrizione di parte dei debiti tributati risultanti dallo stato passivo, debiti che, quindi, dovevano essere identificati nella somma di euro 417.589,61 come correttamente rettificata dalla Corte d'Appello»*.

In altri termini, *«la Corte d'Appello, preso atto che risultavano emesse due sentenze di primo grado non ancora definitive su di una questione*



pregiudicante per l'oggetto del giudizio, atteso che l'accertamento della prescrizione dei crediti ivi contenuto avrebbe abbassato il debito risultante dallo Stato Passivo sotto la soglia di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2 Lett. C) L.F., non avrebbe potuto semplicemente disattendere gli esiti di tali giudizi perché non ancora definitivi», o comunque avrebbe dovuto dare «precisa indicazione delle ragioni per le quali non intendeva riconoscere l'autorità delle dette sentenze».

5.1. — Il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Nel procedimento prefallimentare non viene in rilievo il meccanismo di cui all'art. 337 c.p.c., in quanto non si tratta di invocare l'autorità di una sentenza di primo grado che sia stata impugnata - con conseguente sospensione del giudizio per pregiudizialità -, ma di svolgere un accertamento incidentale sulla eccezione del debitore di mancato superamento delle soglie di fallibilità, ex art. 1, comma 2, l. fall., tenendo conto che, a tal fine, nella soglia dei debiti di cui alla lett. c) della norma vanno inclusi anche i debiti contestati (Cass. n. 21241 del /2023).

Pertanto, dagli stessi calcoli esposti nella sentenza impugnata sembrerebbe emergere il superamento della soglia di € 500.000,00 (sottraendo dallo stato passivo di € 758.287,06 i crediti dichiarati prescritti dal giudice del lavoro per € 161.160,97 e dal giudice tributario per € 141.435,29 e aggiungendo i crediti ammessi a seguito di opposizione allo stato passivo per € 117.995,25 si avrebbero € 573.686,05). In ogni caso, la corte d'appello, dopo aver dato atto del contenzioso pendente, ha legittimamente fatto riferimento allo stato passivo fallimentare.

6. — Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.

7. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso



Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/7/2026.

Il Presidente

